

Allegato "A"

alla delibera dell'Assemblea Straordinaria di soci del 30 marzo 2026

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita l'Associazione denominata: "ASSOCIAZIONE LAVORO E INTEGRAZIONE ETS" (di seguito, in breve, "Associazione"). L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017 e successive modifiche.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Sesto San Giovanni e la sua durata è illimitata.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'Organo di amministrazione. Potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, rappresentanze e uffici in altre località in Italia e all'estero.

Art. 2 - Scopo

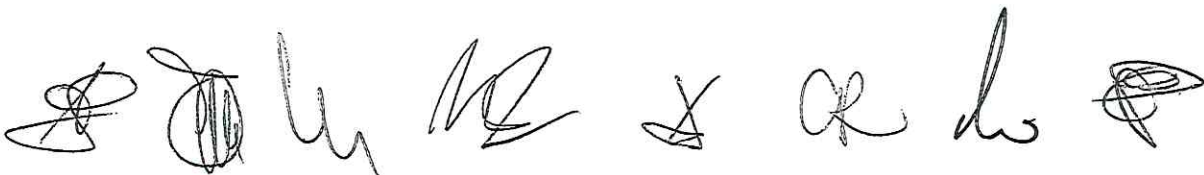
L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende svolgere, in via esclusiva o principale, attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi negli ambiti seguenti:

1. promozione dell'inclusione sociale e lavorativa rivolte a persone disabili, tossicodipendenti, alcolisti, persone socialmente o economicamente svantaggiate, cittadini stranieri in condizione di difficoltà
2. promozione della coesione sociale, della partecipazione e della cittadinanza attiva
3. tutela e promozione del patrimonio culturale ed artistico
4. tutela e promozione della natura e dell'ambiente

Art 3 - Attività di interesse generale

L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge le seguenti attività di interesse generale, tra quelle elencate al c. 1, art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

1. [lettera a) c. 1, art. 5 del D.Lgs. 117/2017]: interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi



e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

2. [lettera e) c. 1, art. 5 del D.Lgs. 117/2017]: interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

3. [lettera f) c. 1, art. 5 del D.Lgs. 117/2017]: interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

4. [lettera i) c. 1, art. 5 del D.Lgs. 117/2017]: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

5. [lettera l) c. 1, art. 5 del D.Lgs. 117/2017]: formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

6. [lettera m) c. 1, art. 5 del D.Lgs. 117/2017]: servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

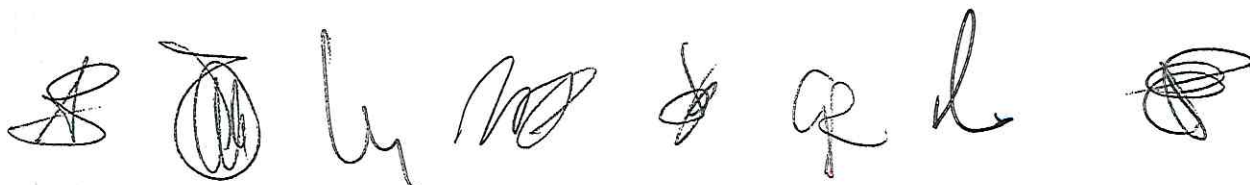
7. [lettera p) c. 1, art. 5 del D.Lgs. 117/2017]: servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

8. [lettera r) c. 1, art. 5 del D.Lgs. 117/2017]: accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

9. [lettera z) c. 1, art. 5 del D.Lgs. 117/2017]: riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare l'Associazione si propone di:

- realizzare progetti di orientamento, formazione on the job e inserimento lavorativo, progetti di assistenza e sostegno a iniziative di autoimpresa e di impresa sociale, progetti per lo sviluppo di strumenti metodologici e di campagne di comunicazione a supporto delle attività predette
- realizzare percorsi di promozione della partecipazione e della cittadinanza attiva, di progettazione e realizzazione partecipata di spazi e servizi, progetti di promozione



dell'autogestione dei "beni comuni", nonché partecipare a processi di riqualificazione urbana basati sulle attività predette

- realizzare progetti di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, culturale ed artistico, progetti di promozione della produzione artistica e creativa dei giovani, progetti per lo sviluppo di strumenti metodologici e di campagne di comunicazione a supporto delle attività predette
- realizzare progetti volti al contrasto alla povertà educativa rivolti a bambini e bambine, adolescenti e giovani
- realizzare progetti per la tutela, la valorizzazione e la promozione di aree di verde pubblico, di giardini e parchi storici e di parchi naturali, attraverso la progettazione e la realizzazione di interventi di arredo e riqualificazione, la promozione della partecipazione e del volontariato, lo sviluppo di strumenti metodologici e di campagne di comunicazione a supporto delle attività predette

Art. 4 – Attività diverse

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 5 – Raccolta fondi

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 – Ammissione

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

L'Associazione può prevedere anche l'ammissione, come associati, di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro. Le persone giuridiche e gli enti di qualsiasi natura agiscono nei rapporti con l'Associazione a mezzo del loro legale rappresentante.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

I soci sono suddivisi in ordinari e onorari.

I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dall'Organo



di amministrazione.

L'ammissione alla Associazione, deliberata dall'Organo di amministrazione, è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto l'Organo di amministrazione deve, entro sessanta (60) giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

I soci onorari sono tutti coloro ai quali l'Assemblea dei soci riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

Ciascun associato ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

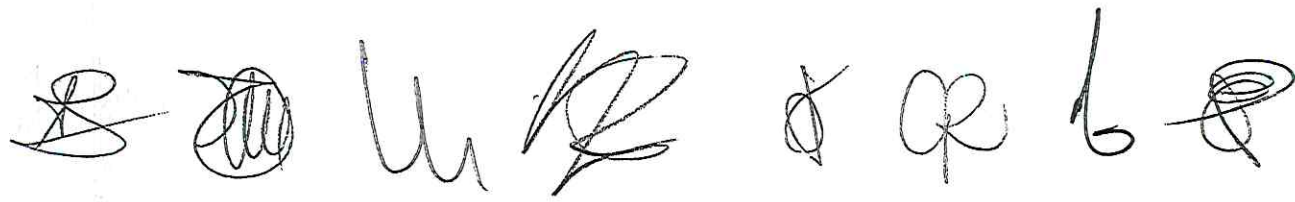
Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento.

Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal Regolamento interno.

Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno e quanto deliberato dagli organi sociali;

A row of eight handwritten signatures in black ink, likely representing the members of the board of directors or the assembly, placed at the bottom of the document.

- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Organo di amministrazione.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.

L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta all'Organo di amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione delle quote associative o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene all'Organo di amministrazione, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa.

La perdita di qualifica di associato è deliberata dall'Organo di amministrazione.

La delibera dell'Organo di amministrazione che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere al riesame dell'Assemblea dei soci mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 - Attività di volontariato

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite Regolamento interno approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art. 10 – Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;

A series of seven handwritten signatures in black ink, arranged horizontally. The signatures vary in style, with some being more stylized and others more legible. They appear to be the signatures of the members of the Association's organs.

- b) l'Organo di amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge.

L'Organo di amministrazione, il Presidente e l'Organo di controllo hanno la durata di 3 esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

Fatta eccezione per l'Organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 – Assemblea

L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

Agli associati, Enti del Terzo settore, possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente, se eletto, o da un socio prescelto dall'Assemblea.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

Non può essere conferita la delega ad un componente dell'Organo di amministrazione o di altro organo sociale.

Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica da almeno 3 mesi dal momento della ammissione da parte dell'Organo di amministrazione.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare l'Organo di amministrazione e al suo interno il Presidente, scegliendoli tra i propri associati
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il programma annuale di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;

A series of eight handwritten signatures in black ink, arranged horizontally at the bottom of the page. The signatures vary in style, from simple loops to more complex, stylized marks.

- d) approvare il bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'Organo di amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo Statuto o alla legge;
- f) deliberare, quando richiesto e in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo al ricorrente la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'Organo di amministrazione per motivi di urgenza;
- h) approvare eventuali regolamenti interni;
- i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- j) approvare il bilancio sociale nel caso di superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 comma 1 del d.lgs 117/17.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello Statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente, su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti dell'Organo di amministrazione.

L'Assemblea è convocata, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, e-mail o con altro mezzo elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.



L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei presenti.

In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi (2/3) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un Segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è trascritto nel libro delle Assemblee dei soci e conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

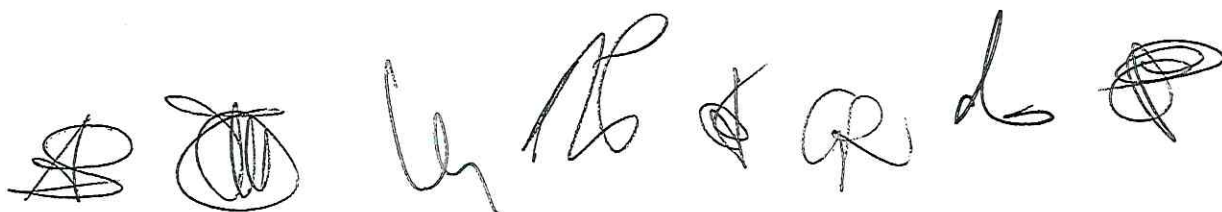
Art. 15 – L'Organo di amministrazione

L'Organo di amministrazione è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'Organo di amministrazione è formato da un minimo di 1 ad un massimo di 5 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. L'Organo di amministrazione comprende tra i suoi componenti il Presidente, eletto dall'Assemblea, come previsto all'art. 12, e può eleggere il Vicepresidente.

Non può essere nominato membro dell'Organo di amministrazione, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

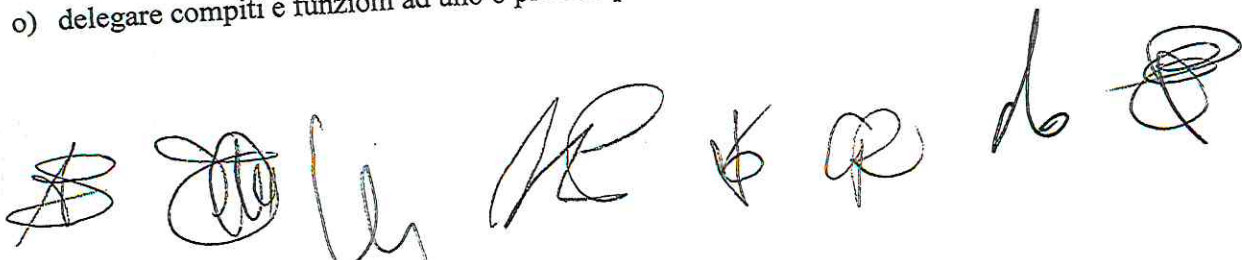
The image shows seven handwritten signatures in black ink, arranged horizontally. The signatures are stylized and vary in complexity, representing the members of the administrative organ.

I componenti dell'Organo di amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 - Competenze dell'Organo di amministrazione

L'Organo di amministrazione ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea;
- b) amministrare, curando a realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- c) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo ed il programma di attività entro il mese di dicembre, e il bilancio consuntivo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
- d) proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale;
- e) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta in base al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea;
- f) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- g) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- h) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- i) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- j) redigere il bilancio sociale nel caso di superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 comma 1 del d.lgs 117/17.
- k) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza dell'Organo di amministrazione adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- l) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- m) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni dell'Organo di amministrazione e alle Assemblee;
- n) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri.
- o) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti dell'Organo stesso;



- p) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello Statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo Statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 - Funzionamento dell'Organo di amministrazione

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dall'Organo di amministrazione stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'Organo di amministrazione per tre volte consecutive. Eventuali sostituzioni dei componenti dell'Organo di amministrazione effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso Organo, devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

L'Organo di amministrazione è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, e-mail o con altro mezzo elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari.

L'Organo di amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

Le riunioni dell'Organo di amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

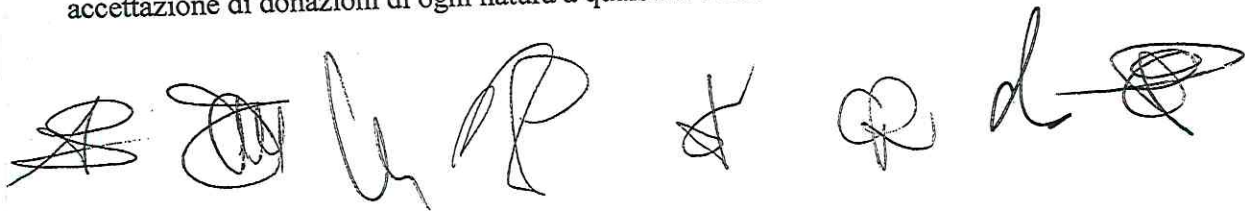
Di ogni riunione dell'Organo di amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e da un Segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni dell'Organo di amministrazione.

Art. 18 - Il Presidente

Il Presidente dura in carica 3 esercizi e può essere rieletto.

Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio
- dà esecuzione alle delibere dell'Organo di amministrazione;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da



Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

- d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- e) convoca le riunioni dell'Assemblea e le presiede, e convoca e presiede quelle dell'Organo di amministrazione;
- f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'Organo di amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 19 - Organo di controllo

L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

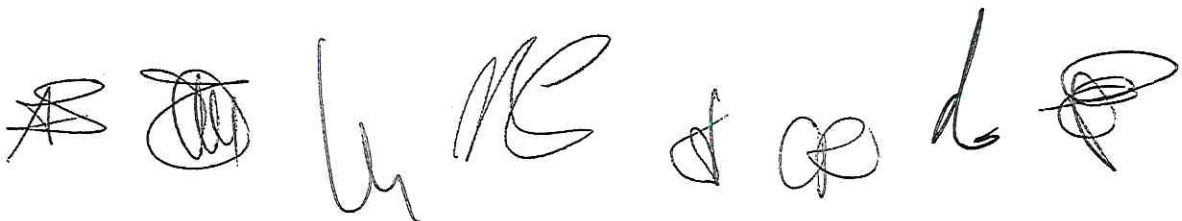
I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dal l'Organo di controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.



Art. 20 - Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione

I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura dell'Organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Art. 21 - Risorse economiche

Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da:

- a) quote sociali;
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
- i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- k) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.



Art. 22 - Scritture contabili

L'Organo di amministrazione gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 23 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dall'Organo di amministrazione e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di giugno.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell'Organo di amministrazione e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente Statuto ed evidenziando i risultati attesi.

La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dall'Organo di amministrazione e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di dicembre di ogni anno.

Art. 24 - Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

A series of eight handwritten signatures in black ink, arranged horizontally at the bottom of the page. The signatures vary in style, with some being more stylized and others more legible. They appear to be the signatures of the members of the administrative body of the association.

Art. 25 - Assicurazione dei volontari

Tutti i volontari, associati e non associati, che prestano la loro attività gratuita a favore dell'associazione sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato.

L'Associazione, previa delibera dell'Organo di amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 26 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 27 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Luca Santeramo
Enrico Pavia
Umberto
Massimo
Massimo Sforza
Giuseppe

Roberto Pavia
[Signature]

Allegato "B"

alla delibera dell'Assemblea Straordinaria di soci del 30 marzo 2026

REGOLAMENTO

Art. 1 ACCESSO AI LIBRI SOCIALI (Art. 7 dello Statuto)

In relazione all'Art. 7 (Diritti e doveri dei soci) dello Statuto, dove si determina che "... gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno", si stabilisce che ogni socio può richiedere di visionare i libri sociali custoditi presso la sede legale, facendone, per meri motivi organizzativi, semplice richiesta alla segreteria, fatta con qualsiasi mezzo (telefono, e-mail ecc.)

Art. 2 RIMBORSI AI VOLONTARI (Art. 9 dello Statuto)

In riferimento all'Art. 9 (Attività di volontariato) dello Statuto, dove si determina che "... l'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite dal Regolamento interno" si stabilisce che possono essere rimborsate ai volontari le spese preventivamente autorizzate dal Legale Rappresentante, dietro presentazione di copia di giustificativi quali scontrini fiscali, fatture e titoli di viaggio.

Art. 3 VOTI DELL'ASSEMBLEA (Art. 11 dello Statuto)

In riferimento all'Art. 11 (Assemblea) dello Statuto, dove si determina che "... ogni socio ha diritto ad esprimere un voto" e che "... agli associati, Enti del Terzo settore, possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nel Regolamento interno" si stabilisce che agli associati Enti del Terzo Settore è attribuito UN voto.

Art. 4. APPROVAZIONE E MODIFICHE AI REGOLAMENTI (Art. 12 dello Statuto)

In riferimento all'Art. 12 (Competenze dell'Assemblea) dello Statuto, dove si determina che spetta all'Assemblea "...approvare eventuali regolamenti interni", si stabilisce che l'Assemblea, in relazione all'evoluzione delle attività dell'associazione, verifichi annualmente l'attualità e la completezza del Regolamento approvato in data odierna, e che uno o più soci possano proporre all'Assemblea eventuali modifiche.



Art. 5 ENTRATE DIVERSE (Art. 21 dello Statuto)

In riferimento all'Art. 21 (Risorse economiche) dello Statuto, dove si determina che le entrate economiche dell'associazione, come stabilito dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 sono rappresentate da diverse fonti di tipo pubblico e privato, e tra queste risorse vi sono "...eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti", si stabilisce che non vi siano altre limitazioni che quelle stabilite all'art. 6 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117

Art. 6 CONSULTAZIONE DI COLLABORATORI E BENEFICIARI

L'Associazione promuove con regolarità le opportune forme di dialogo con i lavoratori dipendenti ed i collaboratori, al fine di sviluppare senso di appartenenza e coglierne istanze e proposte relative sia ai rapporti lavorativi, sia alla vita generale dell'Associazione. Tale dialogo potrà avvenire attraverso modalità di incontro sia individuali che collettive, realizzate dall'Organo di amministrazione mediante uno o più dei suoi membri.

L'Associazione promuove con regolarità le opportune forme di dialogo con i beneficiari delle attività/progetti nel corso del loro svolgimento, al fine di coglierne il grado di soddisfazione nonché istanze e proposte relative alle attività/progetti di cui i soggetti coinvolti sono beneficiari. Tale dialogo potrà avvenire attraverso modalità di incontro collettive, realizzate dall'Organo di amministrazione mediante uno o più dei suoi membri, oppure mediante il coordinatore di attività/progetto che ne riferirà andamento, contenuti ed esito all'Organo di amministrazione.

Luca Fenu
Enrico Morsico
Walter
Marco
Marco Sferco
Giuseppe

Albino
[Signature]

Registrazione di Atto Privato

Il 31/03/2026, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TNM, serie 3, numero 397

data di stipula: 30/03/2026

ident.vo telematico: TNM26L000397000EE per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 94517740158

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

94517740158				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:

